



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 222 / 2024

DEL 26/06/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01.07.2024 - 30.06.2025

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e la Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026";

Considerato che:

- la gestione dei contratti assicurativi presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei termini per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo (ovvero mediatori di assicurazione o di riassicurazione), figura prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare utile in virtù delle competenze dello stesso, il quale proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, risulta in grado di valutare e studiare le necessità del comune e di sottoporre all'ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- che tale complesso di attività è stato peraltro configurato dalla stessa giurisprudenza amministrativa e dall'A.N.AC. come appalto di servizi;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso ai broker assicurativi, qualora le stesse

Amministrazioni Pubbliche non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

EVIDENZIATO che non è presente nel Comune di Induno Olona una figura con competenze tecniche e conoscenze del mercato assicurativo tali da essere in grado di valutare e studiare in tutti i molteplici dettagli i contenuti specifici dei contratti assicurativi;

PREMESSO che il Comune di Induno Olona intende continuare ad avvalersi del servizio di brokeraggio per l'assistenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze e alla gestione di quelle in corso, per i rami RCA/ARD e diversi da RCA/ARD;

EVIDENZIATO che il servizio di cui trattasi non comporta per il Comune di Induno Olona alcun onere finanziario diretto né presente né futuro, per compensi rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative del Comune sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti;

ACCERTATO che, se pur il servizio sia a titolo non oneroso, in base alle attuali provvigioni applicate ai premi imponibili delle polizze assicurative del comune (rispettivamente pari al 5% sui rami RCA/ARD e al 10% sui rami diversi da RCA/ARD) il valore del servizio è definito in una cifra d'importo inferiore agli euro 5.000,00, ipotesi per la quale ai sensi dell'art. 49, c. 6, del Dgls 36/2023, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti;

DATO ATTO, per quanto sopra esposto, di aver proceduto attraverso la piattaforma Sintel all'individuazione dell'affidatario del servizio in argomento, sulla base del disciplinare di incarico allegato, contenente gli elementi contrattuali essenziali per lo svolgimento e la disciplina dello stesso;

DATO ATTO che:

- attraverso la procedura telematica Sintel id. 185139769, effettuata dal Comune di Induno Olona per affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, risulta individuata la società GBSAPRI S.p.A., con sede in Viale Erminio Spalla n. 9 – 00142 ROMA - C.F. e P.IVA 12079170150;

- nell'ambito della procedura di cui al precedente richiamo, la ditta sopra menzionata ha offerto uno sconto dello 0,5% sul valore a base d'asta della provvigione percentuale da porre a carico delle compagnie, sia sui rami RCA/ARD e sia sui rami diversi da RCA/ARD, sulla base delle assicurazioni in essere così come descritte nel disciplinare allegato;

- è stata accertata la regolarità della documentazione allegata alla procedura;

RILEVATO che GBSAPRI S.p.A. è in possesso di DURC regolare (DURC prot. INAIL_40785088 del 30/04/2024 con scadenza validità 28/08/2024);

CONSIDERATO:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore alla soglia prevista dalla legge e che, pertanto, è possibile procedere in via diretta all'affidamento

della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nei principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49 c. 6 del Dgls 36/2023;

VISTO quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/00, e in particolare che l'esecuzione del contratto consiste nell'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo oggetto del contratto stesso e che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura stabilite nel disciplinare di incarico allegato e dai documenti relativi all'offerta;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 2 del 16/05/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1) di dare atto che quanto esposto in narrativa risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di affidare alla Società GBSAPRI S.p.A., con sede in Viale Erminio Spalla n. 9 – 00142 ROMA - C.F. e P.IVA 12079170150, il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025, per le ragioni, alle condizioni e secondo i termini in premessa esposti e contenuti nel disciplinare di incarico allegato, tenuto conto dell'offerta da essa formulata attraverso la piattaforma informatica Sintel;

3) di dare atto che il servizio e brokeraggio assicurativo è gratuito in quanto non comporta oneri diretti per l'amministrazione, poiché la remunerazione sarà a carico delle compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative dell'amministrazione;

4) di dare atto che l'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): B22EB52787.

6) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 26/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)